



Palazzo Comunale

COMUNE DI MELILLI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 2 Data 15/01/2026	OGGETTO: Richiesta parere su incarico conferito triennio 2026/2028: “Nomina esperto legale del Sindaco, come da Decreto Sindacale n°88 del 30-12-2025”.
---	--

L'anno 2026, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15,00, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli, nominato con delibera di C.C. n. 86 del 06.11.2023, così composto:

- Dott.ssa Dorotea Caligiore, Presidente;
- Dott.ssa Angela Grasso, componente;
- Dott. Armando Sorbello, componente.

Vista la richiesta di parere ricevuta via pec in data 15/01/2026 con prot.llo n° 1229 con nota a firma della Dirigente Area Strategica Dott.ssa Enza Marchica, facente riferimento alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°105 del 20/10/2025 avente ad oggetto: **“Programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione - triennio 2026-2028”**, su cui codesto Collegio ha espresso parere favorevole con verbale n.95 del 22/10/2025, in uno alla Determina Sindacale n.88 del 30/12/2025 relativa all'incarico di esperto legale del Sindaco affidato all'Avv. Costantino Vinci, per il periodo 01/01/2026-31/03/2026, disponendo l'indennità complessiva di € 6.249,99 al cap. 16, miss. 1, progr. 1, titolo 1 del Bilancio 2026, stante gli obblighi derivanti dalla circolare della C.d.C. n°861 del 31/01/2022,

Richiamate le seguenti fonti normative:

ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/1993, dell'art. 4 della L.R. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata

motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea. Ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposte, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia con documentata professionalità;

- detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;
- ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 15.000 abitanti, non può essere superiore a 2;

Rilevato che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (*Cfr. ex multis: Corte dei Conti. Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08*);

Considerato che con la deliberazione n°109/2024/VSGO, la Sezione regionale di Controllo per la Regione siciliana si è recentemente premurata di fornire importanti indicazioni ai Comuni siciliani in ordine alla peculiare disciplina contenuta nell'art.14 della L.R. siciliana n°7 del 1992, anche tenuto conto della rilevante pronuncia della Corte Costituzionale resa con la sentenza n°70 del 15/03/2022, dichiarante la parziale illegittimità costituzionale della disposizione di relativa modifica di cui all'art.9 della L.R. siciliana n°5 del 17 febbraio 2021.

Tra le altre indicazioni, viene specificato che: "Sul tema, inoltre, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato , per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015 .

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco) :

- *è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022);*
- *la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;*
- *la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto*

fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere il rinnovo a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- *non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.*

Come , inoltre, di recente rammentato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: *"a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato"*. La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, *"il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta"* (art. 15 co. 3).

Pertanto, verificato nel dettaglio il decreto del Sindaco n°88/2025 in oggetto e tenuto conto di tutto quanto sopra espresso, il Collegio

Prende atto

Di quanto proposto in ordine a: **"NOMINA ESPERTO LEGALE DEL SINDACO"**.

Si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 15,45 e confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

Dott.ssa Dorotea Caligiore - Presidente

Dott.ssa Angela Grasso – Componente

Dott. Armando Sorbello – Componente